

SP

SISTEMA
PENALE

FASCICOLO

9/2023

COMITATO EDITORIALE Giuseppe Amarelli, Roberto Bartoli, Hervè Belluta, Michele Caianiello, Massimo Ceresa-Gastaldo, Adolfo Ceretti, Cristiano Cupelli, Francesco D'Alessandro, Angela Della Bella, Gian Paolo Demuro, Emilio Dolcini, Novella Galantini, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Antonio Gullo, Stefano Manacorda, Vittorio Manes, Luca Maserà, Anna Maria Maugeri, Melissa Miedico, Vincenzo Mongillo, Francesco Mucciarelli, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lucia Riscato, Marco Scoletta, Carlo Sotis, Costantino Visconti

COMITATO SCIENTIFICO (REVISORI) Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Ennio Amodio, Gastone Andrezza, Ercole Aprile, Giuliano Balbi, Marta Bargis, Fabio Basile, Alessandra Bassi, Teresa Bene, Carlo Benussi, Alessandro Bernardi, Marta Bertolino, Francesca Biondi, Rocco Blaiotta, Manfredi Bontempelli, Renato Bricchetti, David Brunelli, Carlo Brusco, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Giovanni Canzio, Francesco Caprioli, Matteo Caputo, Fabio Salvatore Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Francesco Centonze, Federico Consulich, Stefano Corbetta, Roberto Cornelli, Fabrizio D'Arcangelo, Marcello Daniele, Gaetano De Amicis, Cristina De Maglie, Alberto De Vita, Ombretta Di Giovine, Gabriella Di Paolo, Giandomenico Dodaro, Massimo Donini, Salvatore Dovere, Tomaso Emilio Epidendio, Luciano Eusebi, Riccardo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Giorgio Fidelbo, Carlo Fiorio, Roberto Flor, Luigi Foffani, Désirée Fondaroli, Gabriele Fornasari, Gabrio Forti, Piero Gaeta, Alessandra Galluccio, Marco Gambardella, Alberto Gargani, Loredana Garlati, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Gaetano Insolera, Roberto E. Kostoris, Sergio Lorusso, Ernesto Lupo, Raffaello Magi, Vincenzo Maiello, Grazia Mannozi, Marco Mantovani, Marco Mantovani, Luca Marafioti, Enrico Marzaduri, Maria Novella Masullo, Oliviero Mazza, Claudia Mazzucato, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Vincenzo Militello, Andrea Montagni, Gaetana Morgante, Lorenzo Natali, Renzo Orlandi, Luigi Orsi, Francesco Palazzo, Carlo Enrico Paliero, Lucia Parlato, Annamaria Peccioli, Chiara Perini, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Luca Pistorelli, Daniele Piva, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Maurizio Romanelli, Gioacchino Romeo, Alessandra Rossi, Carlo Ruga Riva, Francesca Ruggieri, Elisa Scaroina, Laura Scomparin, Nicola Selvaggi, Sergio Seminara, Paola Severino, Rosaria Sicurella, Piero Silvestri, Fabrizio Siracusano, Nicola Triggiani, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Maria Chiara Ubiali, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, Francesco Viganò, Daniela Vighi, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia

REDAZIONE Francesco Lazzeri, Giulia Mentasti (coordinatori), Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Silvia Bernardi, Carlo Bray, Pietro Chiaraviglio, Stefano Finocchiaro, Beatrice Fragasso, Cecilia Pagella, Tommaso Trincherà

Sistema penale (SP) è una rivista *online*, aggiornata quotidianamente e fascicolata mensilmente, ad accesso libero, pubblicata dal 18 novembre 2019.

La *Rivista*, realizzata con la collaborazione scientifica dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università Bocconi di Milano, è edita da Progetto giustizia penale, associazione senza fine di lucro con sede presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano, dove pure hanno sede la direzione e la redazione centrale. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione.

La *Rivista* si uniforma agli standard internazionali definiti dal *Committee on Publication Ethics* (COPE) e fa proprie le relative linee guida.

I materiali pubblicati su *Sistema Penale* sono oggetto di licenza CC BY-NC-ND 4.00 International. Il lettore può riprodurli e condividerli, in tutto o in parte, con ogni mezzo di comunicazione e segnalazione anche tramite collegamento ipertestuale, con qualsiasi mezzo, supporto e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, conservando l'indicazione del nome dell'autore, del titolo del contributo, della fonte, del logo e del formato grafico originale (salve le modifiche tecnicamente indispensabili). La licenza è consultabile su <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

Peer review I contributi che la direzione ritiene di destinare alla sezione "Articoli" del fascicolo mensile sono inviati a un revisore, individuato secondo criteri di rotazione tra i membri del Comitato scientifico, composto da esperti esterni alla direzione e al comitato editoriale. La scelta del revisore è effettuata garantendo l'assenza di conflitti di interesse. I contributi sono inviati ai revisori in forma anonima. La direzione, tramite la redazione, comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se la valutazione è positiva, il contributo è pubblicato. Se il revisore raccomanda modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se il revisore esprime parere negativo alla pubblicazione. La direzione si riserva la facoltà di pubblicare nella sezione "Altri contributi" una selezione di contributi diversi dagli articoli, non previamente sottoposti alla procedura di *peer review*. Di ciò è data notizia nella prima pagina della relativa sezione.

Di tutte le operazioni compiute nella procedura di *peer review* è conservata idonea documentazione presso la redazione.

Modalità di citazione Per la citazione dei contributi presenti nei fascicoli di *Sistema penale*, si consiglia di utilizzare la forma di seguito esemplificata: N. COGNOME, *Titolo del contributo*, in *Sist. pen. (o SP)*, 1/2023, p. 5 ss.

**ATTUAZIONE DELLE POLITICHE ANTI-MIGRATORIE
E CRIMINI CONTRO L'UMANITÀ:
EMERGENTI PARALLELISMI ED ESIGENZE DI COORDINAMENTO
TRA GIUSTIZIA PENALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE**

di Lavinia Parsi* e Francesca Vitarelli**

A partire dalle recenti istanze di giustizia, manifestate parallelamente tramite esposti alla Corte Penale internazionale e alle Procure italiane in relazione alle gravi violazioni dei diritti umani dei migranti, il presente contributo intende portare all'attenzione il "ribaltamento di prospettiva" che si registra sul piano giurisdizionale, sia internazionale che domestico, nell'affrontare il tema della configurabilità di una responsabilità penale degli attori istituzionali correlata all'attuazione delle politiche anti-migratorie. Un esito che impone una riflessione sui limiti strutturali che presenta la legislazione italiana e sulla necessità di coordinamento con l'attività della Corte Penale Internazionale per una corretta qualificazione giuridica delle condotte in esame, con l'auspicio di recepire al più presto in Italia di una normativa in materia di diritto penale internazionale che includa anche i crimini contro l'umanità.

SOMMARIO: 1. La qualificazione delle gravi violazioni dei diritti umani commesse nei confronti dei migranti nel Mediterraneo come crimini contro l'umanità. – 2. Le denunce presentate alla Corte Penale Internazionale per la configurabilità di una responsabilità penale individuale degli attori istituzionali italiani ed europei. – 3. La responsabilità diretta ex art. 25(3)(a) dello Statuto di Roma per il crimine internazionale di grave privazione della libertà personale. – 4. Il crescente numero di esposti presentati alle Procure italiane per il mancato soccorso dei migranti in mare. – 5. Limiti all'accertamento della responsabilità delle condotte degli attori istituzionali per le gravi violazioni dei diritti umani dei migranti ai sensi della legge penale italiana. – 6. Emergenti parallelismi ed esigenze di coordinamento tra intervento penale nazionale e internazionale. – 7. Riflessioni conclusive.

1. La qualificazione delle gravi violazioni dei diritti umani commesse nei confronti dei migranti nel Mediterraneo come crimini contro l'umanità.

Lo scorso 12 maggio, il Procuratore della Corte Penale Internazionale ha presentato al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il proprio aggiornamento sullo stato delle indagini nella situazione Libia¹, oggetto di esame da parte della Corte sin dal

* L'Autrice, dottoranda di ricerca presso il Dipartimento Cesare Beccaria dell'Università Statale di Milano, ha collaborato in passato con l'European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) nell'ambito del progetto relativo ai crimini commessi contro i migranti in Libia e nel Mediterraneo, partecipando alla stesura delle denunce presentate alla Corte Penale Internazionale menzionate in questo contributo. Nel

referral da parte dello stesso Consiglio di Sicurezza nel 2011². In tale sede, il Procuratore Karim Khan ha dichiarato di avere ottenuto da parte dei giudici della Corte l'emissione di quattro nuovi mandati d'arresto (attualmente secretati) e di avere richiesto, nelle ultime due settimane, l'emissione di mandati d'arresto per altri due indagati. Le dichiarazioni di Khan riportano in gran parte il contenuto dell'ultimo report dell'Ufficio della Procura al Consiglio di Sicurezza rilasciato il giorno precedente³, nel quale il Procuratore non ha mancato di sottolineare, da un lato, "l'eccellente cooperazione con l'*Independent Fact-Finding Mission* delle Nazioni Unite relativa alla Libia"⁴ e, dall'altro, che "la valutazione preliminare dell'Ufficio è che i crimini contro i migranti in Libia possano costituire crimini contro l'umanità e crimini di guerra"⁵.

A tal proposito, il 27 marzo, l'*Independent Fact-Finding Mission* delle Nazioni Unite deputata ad investigare le violazioni dei diritti umani commesse in Libia dal 2016 aveva depositato la propria relazione conclusiva⁶. Istituita nel 2020 dal Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite tramite la Risoluzione 43/39, la *Fact-Finding Mission* aveva inizialmente ricevuto un mandato di un anno per portare a termine il proprio incarico. Il termine è stato per tre volte prorogato, sino a giungere alla relazione dello scorso marzo, nella quale gli esperti hanno concluso che ci sono "fondati motivi di ritenere che dal 2016 siano stati commessi crimini contro l'umanità nei confronti di libici e migranti in tutta la Libia"⁷. In particolare, la *Fact-Finding Mission* ha documentato e riscontrato numerosi casi di detenzione arbitraria, omicidio, tortura, violenza sessuale, schiavitù e sparizione forzata, quali pratiche diffuse in tutto il Paese⁸. Inoltre, è stato riportato che nel corso di operazioni militari "sono stati commessi atti che costituiscono violazioni dei diritti umani e potenzialmente crimini di guerra quali violazioni del diritto

presente contributo ha curato i § 1, 2, 3, 6, 7.

** L'Autrice, assegnista di ricerca presso il Dipartimento Cesare Beccaria dell'Università Statale di Milano, sta attualmente collaborando ad un progetto europeo coordinato dall'Università di Barcellona volto a promuovere l'accesso paritario alla giustizia da parte di vittime di reati con status migratorio irregolare. Nel presente contributo ha curato i paragrafi § 4, 5, 6, 7.

¹ *International Criminal Court, "Statement of ICC Prosecutor Karim A.A. Khan KC to the UN Security Council on the Situation in Libya, pursuant to Resolution 1970 (2011)", 12 maggio 2023.*

² Il riferimento è alla Risoluzione 1970 del 2011, emessa dal Consiglio di Sicurezza il 26 febbraio 2011, in risposta all'esplosione di violenza nell'ambito della guerra civile iniziata nel Paese in seguito alla caduta del governo di Gheddafi. Con tale risoluzione, in particolare, il Consiglio notava le gravi violazioni commesse nei confronti della popolazione civile, potenzialmente integranti crimini contro l'umanità, e riferiva pertanto la situazione alla Corte Penale Internazionale così stabilendone la giurisdizione, nonostante la Libia non sia uno Stato Parte dello Statuto di Roma.

³ Il riferimento è al *Twenty-Fifth Report of the Prosecutor of the International Criminal Court to the United Nations Security Council Pursuant to Resolution 1970 (2011)*, disponibile online all'indirizzo: https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2023-05/20230511-otp-report-eng_0.pdf.

⁴ Id., p. 2.

⁵ Id., p. 13.

⁶ *UN Human Rights Council, Report of the Independent Fact-Finding Mission on Libya, A/HRC/52/83, 3 marzo 2023.*

⁷ Id., par. 2.

⁸ Ibidem.

umanitario internazionale”⁹, tra cui omicidi, profanazione di cadaveri, sparizioni forzate, saccheggi e distruzione di oggetti civili. La relazione non ha poi mancato di sottolineare come la più parte dei crimini contro l’umanità commessi contro i migranti siano stati perpetrati in luoghi di detenzione sotto il controllo nominale o di fatto del Direttorato Libico per il Contrasto alla Migrazione Illegale, della Guardia Costiera Libica e dell’Apparato di Supporto alla Stabilità e che “queste entità hanno ricevuto assistenza tecnica, logistica e monetaria da parte dell’Unione Europea e dei suoi Stati Membri, *inter alia* per l’intercettazione ed il respingimento dei migranti”¹⁰.

Le gravi violazioni commesse erano state oggetto altresì di ripetute segnalazioni da parte di importanti organismi internazionali ed organizzazioni per i diritti umani, tra cui l’UN High Commissioner for Human Rights, l’International Organization for Migration¹¹, Amnesty International¹², Human Rights Watch¹³, Medici Senza Frontiere¹⁴ e Medici per i Diritti Umani (MEDU)¹⁵ almeno a partire dal 2012. Da ultimo, anche nei rapporti prodotti da queste organizzazioni quale esito di estese raccolte di testimonianze e prolungate osservazioni, le condotte descritte sono state qualificate quali crimini contro l’umanità, alla luce della loro commissione in un quadro di attacchi estesi e sistematici nei confronti di una popolazione civile, identificata nell’insieme dei migranti e rifugiati oggetto delle violazioni. Questa qualificazione, relativamente al contesto Italia-Libia, è stata supportata recentemente anche in dottrina¹⁶, secondo argomentazioni parzialmente simili a quelle proposte in precedenza relativamente ai respingimenti collettivi e alla detenzione illegale dei migranti osservata in Grecia, Repubblica Dominicana, Australia e Stati Uniti¹⁷.

⁹ Id., par. 26.

¹⁰ Id., par. 46.

¹¹ Trattasi della più importante organizzazione intergovernativa dedita all’osservazione delle migrazioni ed alla promozione di strategie di cooperazione ed assistenza di fronte ai flussi migratori, oltre a svolgere la funzione di Coordinatore e Segretario del Network delle Nazioni Unite per la Migrazione.

¹² Tra i numerosissimi rapporti pubblicati dall’organizzazione, si segnalano in particolare: *Libya: Rule of Law or Rule of Militias?*, che già nel luglio 2012 descriveva ampiamente la violenza e discriminazione esercitata nei confronti dei migranti da parte delle milizie, nell’ambito di un quadro di sfruttamento sistematico, e ‘*No One Will Look for You’: Forcibly Returned from Sea to Abusive Detention in Libya* (luglio 2021), nel quale viene evidenziato il nesso tra le politiche anti-migratorie europee e le gravi violazioni commesse contro i migranti nei centri di detenzione libici.

¹³ Si veda in particolare: HRW, *No Escape from Hell: EU policies contribute to abuse of migrants in Libya*, gennaio 2019.

¹⁴ MSF, *Human Suffering – Inside Libya’s Migrant Detention Centres*, 2 novembre 2017.

¹⁵ MEDU, *The Torture Factory: Report on Human Rights Violations Against Migrants and Refugees in Libya (2014-2020)*, marzo 2020.

¹⁶ Si vedano tra gli altri: F. PACELLA, *Cooperazione Italia-Libia: Profili di responsabilità per crimini di diritto internazionale*, in *Dir. pen. cont. - Riv. Trim.* 4/2018, pp. 5-23; C. COSTELLO – I. MANN, *Border Justice: Migration and Accountability for Human Rights Violations*, in *German Law Journal*, 2020, pp. 311-334; I. KALPOUZOS, *International Criminal Law and the Violence against Migrants*, in *German Law Journal*, 2020, pp. 571-597; D. TARANTINO, *Politiche anti-migratorie e responsabilità dei vertici politico-istituzionali per crimini contro l’umanità*, in *Dir. pen. cont. - Riv. Trim.*, 1/2021, pp. 239-265.

¹⁷ Si vedano ad esempio: C. HENDERSON, *Australia’s Treatment of Asylum Seekers: From Human Rights Violations to Crimes Against Humanity*, in *Journal of International Criminal Justice*, 2014, pp. 1161-1181; I. KALPOUZOS – I. MANN, *Banal Crimes against Humanity: The Case of Asylum Seekers in Greece*, in *Melbourne Journal of International*

2. Le denunce presentate alla Corte Penale Internazionale per la configurabilità di una responsabilità penale individuale degli attori istituzionali italiani ed europei.

È interessante notare che, a fronte dei crimini internazionali descritti, l'attribuzione degli stessi in termini di responsabilità penale individuale ai soggetti apicali coinvolti sia infine avvenuta grazie all'attività di alcuni avvocati per i diritti umani ed organizzazioni della società civile, che hanno presentato negli scorsi anni diversi esposti corredati da corposa documentazione alla Corte Penale Internazionale. Una prima comunicazione alla Corte Penale Internazionale ex art. 15 dello Statuto di Roma è stata presentata nel 2019 da una clinica legale presso l'Università di Sciences Po, che ha tentato di stabilire genericamente il nesso tra le politiche anti-migratorie sostenute dall'Unione Europea ed i crimini contro l'umanità commessi nei centri di detenzione in Libia e durante l'attraversamento del Mediterraneo¹⁸. Successivamente, le organizzazioni *Adala for All*, *StraLi* e *UpRights*, si sono concentrate in modo esclusivo sulle violazioni commesse nei centri di detenzione libici, ipotizzando la corresponsabilità, sebbene nella sua forma residuale ex art. 25(3)(d) dello Statuto di Roma¹⁹, delle autorità italiane e maltesi per avere contribuito alla commissione di tali crimini assicurandosi che i migranti che tentano di scappare dalla Libia vengano ivi riportati²⁰.

Un approccio comprensivo di entrambe le prospettive è stato invece adottato dall'*European Center for Constitutional and Human Rights* (ECCHR), che, articolando l'esposto in due distinte Comunicazioni ex art. 15, ha ricostruito dapprima il quadro dei crimini commessi nei centri di detenzione libici e, in seguito, ha identificato nell'intercettazione dei migranti nel Mediterraneo non solo una condotta accessoria alla detenzione in Libia, bensì il momento iniziale dello stesso crimine di grave privazione della libertà personale. Tale analisi, di seguito riportata più nel dettaglio, risulta pertanto di particolare interesse in questa sede, poiché ha condotto per la prima volta all'indicazione tanto degli attori libici quanto di quelli europei quali responsabili nella forma diretta ex art. 25(3)(a).

Law, 2015, pp. 1-28; V. CHETAIL, *Is There any Blood on my Hands? Deportation as a Crime of International Law*, in *Leiden Journal of International Law*, 2016, pp. 917-943; S. FYFE, *Intent, Responsibility and the Treatment of Migrant Communities*, in *International Criminal Law Review*, 2021, pp. 1135-1166.

¹⁸ La comunicazione in particolare è stata redatta dagli studenti del *Capstone on Counter-Terrorism and International Crimes*, PSIA – Sciences Po (Paris) ed è disponibile al sito: <https://www.front-lex.eu/icc-case>.

¹⁹ Si ricorda infatti che nello Statuto di Roma la modalità di partecipazione alla commissione di un crimine si articola in criteri di imputazione tipici, determinando *in primis* una distinzione fondamentale tra la più grave responsabilità principale (ex art. 25(3)(a)) e quella secondaria, declinata nelle diverse forme dell'ordine o istigazione (art. 25(3)(b)), favoreggiamento (art. 25(3)(c)) e concorso residuale (art. 25(3)(d)). L'analisi della forma di responsabilità congiunta ex art. 25(3)(a) verrà fornita nel dettaglio oltre.

²⁰ La comunicazione è stata depositata il 17 gennaio 2022. L'*executive summary* è disponibile al sito: <https://www.uprights.org/news/adala-for-all-strali-and-uprights-file-communication-to-icc-concerning-crimes-in-libya-mjh9g>.

In particolare, la prima Comunicazione di ECCHR, realizzata insieme a Lawyers for Justice in Libya (LFJL) e l'International Federation for Human Rights (FIDH), e presentata alla Corte nel novembre 2021²¹, è stata dedicata alla ricostruzione delle responsabilità degli alti esponenti dei principali gruppi armati, milizie ed organi di Stato libici coinvolti per crimini commessi nel corso della tratta e della detenzione dei migranti in Libia. Sulla base delle testimonianze rese da parte di 14 individui, testimoni e persone offese, ex-prigionieri nei lager libici, le tre organizzazioni hanno offerto una dettagliata descrizione dei meccanismi tramite i quali i migranti vengono sfruttati come fonte di lucro, sia tramite l'estorsione di denaro (richiesto al fine di essere trasportati dall'altra parte del Mediterraneo o talvolta anche solo per riacquistare la libertà), sia tramite la loro vendita diretta ad altri commercianti di esseri umani. In tale contesto, gli esponenti hanno individuato numerose condotte riconducibili ai crimini contro l'umanità di grave privazione della libertà personale (art. 7(1)(e), Statuto di Roma), riduzione in schiavitù (art. 7(1)(c)), omicidio (art. 7(1)(a)), tortura (art. 7(2)(e)), stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata e altre forme di violenza sessuale (art. 7(1)(g)), persecuzione (art. 7(1)(h)) ed altri atti disumani (art. 7(1)(k)). Su questi crimini sussisterebbe la giurisdizione della Corte alla luce del già citato *referral* operato dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nel 2011, il quale predisponeva una base giurisdizionale relativamente ampia, facendo riferimento agli "attacchi estesi e sistematici attualmente in corso nella Repubblica Araba Libica nei confronti della popolazione civile dal 15 febbraio 2011"²². A questo esposto, in forza della stessa base giurisdizionale²³, ha quindi fatto seguito una seconda denuncia presentata da ECCHR a novembre 2022, concentrata invece su 12 casi esemplificativi di mancato soccorso ed intercettazioni in mare effettuate tra il 2018 ed il 2021²⁴. Come anticipato, secondo la tesi sostenuta, le operazioni di respingimento, sistematicamente realizzate da parte delle autorità europee e libiche che si concludono con il trasferimento dei migranti nei centri di detenzione, oggetto di ampia analisi nella denuncia del 2021, configurerebbero il crimine contro l'umanità di grave privazione della libertà personale (art. 7(1)(e)). Più in particolare, nell'esposto si osserva come le intercettazioni in mare realizzate da parte di ufficiali di Stato maltesi ed italiani, attori istituzionali sovrastatali (nella fattispecie membri della Commissione Europea,

²¹ "Article 15 Communication to the Office of the Prosecutor of the International Criminal Court Re: Situation in Libya – Crimes against Migrants and Refugees in Libya", depositata dall'European Center for Constitutional and Human Rights, l'International Federation for Human Rights e Lawyers for Justice in Libya, 19 novembre 2021. L'intera denuncia è disponibile online al sito: https://www.ecchr.eu/fileadmin/user_upload/Redacted_Art_15_Communication_to_the_ICC_on_crimes_against_refugees_and_migrants_in_Libya.pdf.

²² UNSC, *Resolution 1970* (2011), 26 febbraio 2011, p. 1.

²³ Sebbene la stessa risoluzione escludesse dalla giurisdizione della Corte gli ufficiali ed il personale di Stati diversi dalla Libia che non fossero Stati Parte dello Statuto di Roma, tale esclusione è limitata agli "atti o omissioni emergenti da o relativi a operazioni nella Repubblica Araba Libica stabilite o autorizzate dal Consiglio [di Sicurezza]", cfr. UNSC, *Resolution 1970* (2011), 26 febbraio 2011, par. 6.

²⁴ "Article 15 Communication to the ICC Prosecutor on the Commission of Crimes Against Migrants and Refugees: Interceptions at Sea and Return to and Detention in Libya are Crimes Against Humanity", 30 novembre 2022. L'*executive summary* è disponibile anche in italiano al sito: https://www.ecchr.eu/fileadmin/user_upload/20221130_-_Executive_Summary_-_Italiano.pdf.

EUNAVFOR MED e Frontex²⁵) ed attori istituzionali e para-istituzionali libici siano riconducibili al più ampio quadro di politiche volte al respingimento sistematico dei migranti prima del loro arrivo sul territorio europeo ed al loro contenimento in territorio libico.

3. La responsabilità diretta ex art. 25(3)(a) dello Statuto di Roma per il crimine internazionale di grave privazione della libertà personale.

Tra i presunti responsabili indicati nell'ultimo esposto, figurano tra gli altri l'ex Primo Ministro maltese Muscat ed il suo successore Abela, l'ex Ministro dell'Interno Minniti e l'ex Ministro dell'Interno Salvini, l'allora Capo di Gabinetto del Ministro dell'Interno ed attuale Ministro dell'Interno Piantedosi, il Comandante Generale della Guardia Costiera Italiana ed il Comandante del Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso Marittimo (MRCC) di Roma, i Comandanti EUNAVFOR MED a capo delle Operazioni SOPHIA e IRINI, il Direttore Esecutivo di Frontex e l'allora Alta Rappresentante dell'Unione per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza Federica Mogherini.

Tali attori istituzionali, essendo coinvolti nell'ideazione ed attuazione delle politiche di respingimento dei migranti insieme all'allora Primo Ministro del Governo Nazionale d'Alleanza libico, Al-Sarraj, il Ministro degli Esteri Sayala e degli Interni Bashaga, i Ministri della Difesa succedutisi tra il 2018 e il 2020, oltre a diversi membri della cosiddetta Guardia Costiera Libica e dei capi delle principali milizie armate in controllo dei centri di detenzione libici, potrebbero essere corresponsabili per il crimine di grave privazione della libertà personale, nella forma della responsabilità ex art. 25(3)(a) dello Statuto di Roma. Questa modalità di partecipazione al reato corrisponde alla forma della commissione diretta, la più grave prevista dallo Statuto, che si articola a sua volta in commissione individuale, commissione insieme ad un altro soggetto e commissione per mezzo di un altro soggetto.

In base alla giurisprudenza della Corte Penale Internazionale, la forma di commissione diretta in concorso, indicata come "*co-perpetration*" o "*joint commission*", richiede la sussistenza di due elementi oggettivi, identificati nella partecipazione del co-autore ad un piano comune o ad un accordo tra due o più persone e nell'aver ciascuno degli autori fornito dei contributi essenziali in modo tra loro coordinato, tali da risultare nella realizzazione degli elementi materiali del crimine²⁶.

In particolare, la Corte ha precisato in passato che tale piano comune può essere "esplicito o implicito, previamente organizzato o materializzato in modo

²⁵ L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, nota anche come Frontex, è un'agenzia a cui è affidato il funzionamento del sistema di controllo e gestione delle frontiere esterne dei Paesi dell'Unione.

²⁶ ICC, *The Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo*, Pre-Trial Chamber II, "Decision Pursuant to Article 61(7)(a) and (b) of the Rome Statute on the Charges of the Prosecutor Against Jean-Pierre Bemba Gombo", 15 giugno 2009, par. 350.

estemporaneo”²⁷ così da “legare i co-autori insieme e giustificare la reciproca imputazione delle rispettive azioni”²⁸, potendo essere dedotto anche dalle azioni consecutive e coordinate dei co-autori²⁹. Il piano inoltre non deve necessariamente nascere come piano criminale, mentre è sufficiente che contenga un “elemento critico di criminalità”³⁰, tale che la realizzazione del piano risulti quasi certamente nella commissione di crimini internazionali³¹. Sulla base di questa giurisprudenza consolidata, il piano comune tra le agenzie dell’Unione Europea, gli ufficiali degli Stati Membri e gli attori libici è stato identificato da parte dei denunciati nell’intercettazione sistematica dei migranti e rifugiati che percorrono la rotta del Mediterraneo centrale con lo scopo di ricondurli in Libia. Tale piano, esplicitato in più occasioni da diverse istituzioni europee in termini di strategia di controllo dei confini, lotta al traffico di esseri umani o missioni di salvataggio in mare, pur non apparendo immediatamente una condotta penalmente rilevante, conduce al trasferimento forzato dei migranti in Libia e quindi alla loro detenzione nei centri di detenzione summenzionati, come dimostrato dalle numerose fonti citate nei paragrafi precedenti. Più in particolare, la denuncia presentata da ECCHR suggerisce che il piano comune si sviluppi su due livelli. Il primo consisterebbe nella conclusione di accordi di cooperazione con la Libia quali finanziamenti, addestramenti, forniture tecniche e di imbarcazioni, volti ad incrementare la capacità delle forze libiche di intervenire autonomamente nel Mediterraneo nel caso di avvistamento di imbarcazioni di migranti in transito. Il secondo livello, sviluppatosi all’interno di questi accordi, sarebbe invece da identificarsi nel contributo operativo fornito dalle agenzie europee e dagli Stati Membri proprio nelle fasi di intercettazione dei migranti in mare, condividendo con la cosiddetta Guardia Costiera Libica informazioni fondamentali sul posizionamento delle imbarcazioni e coordinando le operazioni³².

Relativamente alla condotta materiale di ciascun autore, la giurisprudenza della Corte ha invece stabilito che essa deve qualificarsi come essenziale, ossia che il co-autore deve rivestire un ruolo essenziale all’interno del piano comune e che il contributo al

²⁷ ICC, *The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo*, Appeals Chamber, “Judgment on the appeal of Mr Thomas Lubanga Dyilo against his conviction”, 1 dicembre 2014, par. 445.

²⁸ Ibidem.

²⁹ ICC, *The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo*, Pre-Trial Chamber, “Decision on the confirmation of charges”, 29 gennaio 2007, par. 345; ICC, *The Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo et al*, Trial Chamber VII, “Judgment pursuant to Article 74 of the Statute”, 19 ottobre 2016, par. 66.

³⁰ ICC, *The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo*, Appeals Chamber, “Judgment on the appeal of Mr Thomas Lubanga Dyilo against his conviction”, 1 dicembre 2014, par. 446.

³¹ Ibidem; ICC, *The Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo et al*, Trial Chamber VII, “Judgment pursuant to Article 74 of the Statute”, 19 ottobre 2016, par. 67.

³² Per quanto concerne invece la potenziale responsabilità di soggetti europei per le ulteriori violazioni perpetrate nei centri di detenzione libici, un interrogativo fondamentale è da individuarsi nella possibilità di attribuire ai co-autori le condotte che eccedano quanto concordato nel piano comune. Tale estensione di responsabilità parrebbe possibile, secondo i principi elaborati dalla Corte Penale Internazionale in parziale contrasto con quelli dei tribunali penali internazionali precedenti, solo qualora gli atti ulteriori rappresentino un’implicita estensione del piano originale e siano quindi avvenuti quali conseguenze comprese nell’intento originario dei co-autori.

piano, in relazione al ruolo e alle funzioni assegnate, deve essere a sua volta essenziale³³. A tal proposito, la Corte ha precisato che la determinazione relativa al ruolo svolto dal co-autore deve essere effettuata in base ad un'analisi caso-per-caso, in applicazione di un approccio flessibile ed in un contesto di ampia indagine delle circostanze generali del fatto³⁴. In ogni caso, è determinante che il co-autore eserciti il proprio controllo sulla commissione del crimine, detenendo il potere di frustrarne la commissione qualora non porti a termine la propria funzione³⁵. Inoltre, per ciò che rileva nel caso di specie, il contributo non deve necessariamente intervenire nella fase esecutiva, ma può essere fornito anche nelle fasi di pianificazione o preparazione³⁶. Sotto questo aspetto, le condotte dei potenziali co-autori indicati nella denuncia sono state identificate nella conclusione di accordi segreti e memoranda d'intesa con le autorità libiche volti alla realizzazione del piano comune, alle stringenti limitazioni imposte alle organizzazioni della società civile dedite al salvataggio dei migranti in mare, alla fornitura di imbarcazioni ed equipaggiamenti alle forze libiche e al coordinamento e supporto operativo nelle operazioni di intercettazione in mare in modo tale da garantire che le imbarcazioni di migranti siano avvicinate unicamente dalla cosiddetta Guardia Costiera Libica.

Infine, sotto il profilo soggettivo, l'art. 30 dello Statuto di Roma stabilisce che l'agente è responsabile penalmente ove abbia agito con dolo³⁷. Come specificato ulteriormente dagli *Elements of Crimes*³⁸, relativamente al crimine di privazione della libertà personale, l'agente deve essere consapevole delle circostanze di fatto che stabiliscono la gravità della condotta e del fatto che la propria condotta fa parte di un

³³ ICC, *The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo*, Appeals Chamber, "Judgment on the appeal of Mr Thomas Lubanga Dyilo against his conviction", 1 dicembre 2014, par. 469; ICC, *The Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo et al*, Appeals Chamber, "Judgment on the appeals of Mr Jean-Pierre Bemba Gombo, Mr Aimé Kilolo Musamba, Mr Jean-Jacques Mangenda Kabongo, Mr Fidèle Babala Wandu and Mr Narcisse Arido against the decision of Trial Chamber VII entitled 'Judgment pursuant to Article 74 of the Statute'", par. 810; ICC, *The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo*, Trial Chamber I, "Judgment pursuant to Article 74 of the Statute", 14 marzo 2012, par. 1000.

³⁴ ICC, *The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo*, Trial Chamber I, "Judgment pursuant to Article 74 of the Statute", 14 marzo 2012, par. 1001.

³⁵ ICC, *The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo*, Appeals Chamber, "Judgment on the appeal of Mr Thomas Lubanga Dyilo against his conviction", 1 dicembre 2014, par. 473; ICC, *The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo*, Trial Chamber I, "Judgment pursuant to Article 74 of the Statute", 14 marzo 2012, par. 345; ICC, *The Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo et al*, Trial Chamber VII, "Judgment pursuant to Article 74 of the Statute", 19 ottobre 2016, par. 69.

³⁶ ICC, *The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo*, Appeals Chamber, "Judgment on the appeal of Mr Thomas Lubanga Dyilo against his conviction", 1 dicembre 2014, par. 469; ICC, *The Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo et al*, Appeals Chamber, "Judgment on the appeals of Mr Jean-Pierre Bemba Gombo, Mr Aimé Kilolo Musamba, Mr Jean-Jacques Mangenda Kabongo, Mr Fidèle Babala Wandu and Mr Narcisse Arido against the decision of Trial Chamber VII entitled 'Judgment pursuant to Article 74 of the Statute'", par. 819.

³⁷ L'art. 30 dello Statuto di Roma, in particolare, parla di requisiti di "*intent and knowledge*". È relativamente pacifico che tale locuzione ricomprenda al suo interno il dolo eventuale, mentre rimane dibattuto se la colpa cosciente sia sufficiente a stabilire la responsabilità penale per questi crimini.

³⁸ Trattasi di una fonte di interpretazione dello Statuto di Roma, dove sono definiti gli elementi costitutivi di ciascuna fattispecie di crimine internazionale.

attacco esteso e sistematico contro una popolazione civile. Nei casi di *co-perpetration*, inoltre, la giurisprudenza della Corte ha stabilito che i co-autori devono essere reciprocamente consapevoli ed accettare che il piano comune si concretizzerà nella realizzazione degli elementi materiali del crimine³⁹. Anche in questo caso, lo standard adottato è quello della quasi certezza della commissione del crimine quale conseguenza dell'ordinario corso degli eventi⁴⁰. Infine, i co-autori devono essere reciprocamente consapevoli delle circostanze in base alle quali gli stessi detengono un controllo congiunto sulla commissione del crimine, ossia dei rispettivi ruoli essenziali⁴¹. Nel caso in oggetto, anche la *mens rea* è stata ritenuta provata da parte dei denunciati, sulla base – tra l'altro – delle numerosissime informazioni disponibili relativamente alla detenzione illegale dei migranti ricondotti in Libia, la cui conoscenza da parte dei soggetti rilevanti è dimostrata dai dibattiti parlamentari intercorsi a livello nazionale⁴² nonché dalle ripetute risoluzioni sul tema adottate da parte del Parlamento Europeo sin dal 2012⁴³.

4. Il crescente numero di esposti presentati alle Procure italiane per il mancato soccorso dei migranti in mare.

Volgendo lo sguardo al piano nazionale, è interessante rilevare come vadano moltiplicandosi gli esposti volti ad accertare le responsabilità penali relative ai gravissimi fatti conseguenti ai mancati soccorsi in mare. Da ultimo, lo scorso 9 marzo⁴⁴, 40 enti, ONG e associazioni impegnate nei salvataggi hanno presentato alla Procura di Crotone un esposto relativo al naufragio di migranti avvenuto a Cutro, nella costa calabrese, dove hanno perso la vita 85 persone (con un numero ancora imprecisato di dispersi). Sul caso già si contano, oltre all'indagine aperta dalla Procura di Crotone a carico di 4 presunti scafisti, un procedimento contro ignoti relativo al mancato funzionamento della "macchina dei soccorsi", nonché un precedente esposto presentato il 6 marzo da un gruppo di parlamentari davanti alla Procura di Roma.

³⁹ ICC, *The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo*, Pre-Trial Chamber, "Decision on the confirmation of charges", 29 gennaio 2007, par. 361-365; ICC, *The Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo et al*, Trial Chamber VII, "Judgment pursuant to Article 74 of the Statute", 19 ottobre 2016, par. 70.

⁴⁰ ICC, *The Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo et al*, Trial Chamber VII, "Judgment pursuant to Article 74 of the Statute", 19 ottobre 2016, par. 29.

⁴¹ ICC, *The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo*, Trial Chamber I, "Decision on the confirmation of charges", 14 marzo 2012, par. 366-367; ICC, *The Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo*, Pre-Trial Chamber, "Decision Pursuant to Article 61(7)(a) and (b) of the Rome Statute on the Charges of the Prosecutor Against Jean-Pierre Bemba Gombo", 15 giugno 2009, par. 370.

⁴² Con riferimento all'Italia, si vedano a titolo esemplificativo: Camera dei Deputati, Discussioni, Resoconto stenografico. XVIII legislatura, seduta n. 38, 3 agosto 2018, pp. 2, 11-12, 14-15, 18-19; seduta n.39, 6 agosto 2018, p. 10; seduta n. 88, 21 novembre 2018, pp. 37-38; seduta n. 162, 12 aprile 2019, pp. 5-6.

⁴³ Si veda: *European Parliament, Resolution on the situation of migrants in Libya (2012/2879(RSP)*, 22 novembre 2012, pp. 2 e 3.

⁴⁴ A. CANDITO, *Strage di Cutro, oltre quaranta associazioni presentano un esposto alla procura di Crotone*, in *la Repubblica*, 9 marzo 2023.

Nell'esposto presentato alla Procura di Crotona, in particolare, si rilevano le molteplici violazioni commesse venendo meno all'obbligo di prestare soccorso a persone in pericolo in mare, ricondotto all'art. 10 Cost., nonché a trattati internazionali ratificati dall'Italia⁴⁵ e pertanto alle norme del Codice della Navigazione⁴⁶ e del Codice penale Militare di Pace⁴⁷. L'esposto avanza pertanto la richiesta di verificare perché il centro di coordinamento e soccorso della Guardia Costiera di Roma⁴⁸ - pur informato da Frontex della presenza in prossimità delle coste del natante con un numeroso carico umano sottocoperto e apparentemente privo dispositivi di protezione individuale - non abbia assunto il coordinamento ed inviato assetti navali ed aerei al fine di approfondire il quadro e valutare l'esigenza del soccorso, segnalando la necessità di indagare sulle eventuali responsabilità delle autorità italiane, a vario titolo coinvolte, per naufragio colposo, omicidio, omissione di soccorso e rifiuto di atti d'ufficio.

Tre mesi dopo, la Procura di Crotona, ha iscritto nel registro degli indagati alcuni soggetti, tra cui tre militari della Guardia di finanza e tre soggetti non ancora identificati⁴⁹: emerge così la conferma di un'indagine in corso sulla gestione poco chiara dei soccorsi, che coinvolge Guardia di finanza, Guardia costiera e Frontex.

Tali esiti investigativi trovano riscontro anche nell'indagine giornalistica pubblicata congiuntamente il 2 giugno 2023 da Lighthouse Reports⁵⁰, Domani⁵¹, Sky News⁵², Süddeutsche Zeitung⁵³, Le Monde⁵⁴ e El País⁵⁵, che ha rivelato nuovi dettagli sulle informazioni che erano a disposizione di Frontex e delle autorità italiane diverse ore prima del naufragio, come quelle relative alle cattive condizioni meteo e alla probabile presenza di rifugiati e migranti sottocoperto. L'inchiesta evidenzia come fin dall'inizio siano stati sottovalutati tutti i segnali di pericolo, decidendo di non

⁴⁵ In particolare, si fa riferimento alla Convenzione ONU sul diritto del mare (1982), alla Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare (1974), alla Convenzione Sar di Amburgo (1979), alla Convenzione ONU sull'assistenza (1989), a loro volta parametro di legittimità della legislazione ordinaria ex art. 117 Cost. v. sul tema F. R. PARTIPILO, *La chiusura dei porti alle navi umanitarie nel diritto internazionale: diritti ed obblighi di Stati e capitani*, in questa *Rivista*, 9 novembre 2022.

⁴⁶ Artt. 69 relativo al soccorso a navi in pericolo e a naufraghi, art. 489 relativo all'obbligo di assistenza, art. 490 relativo all'obbligo di salvataggio, art. 1158 relativo all'omissione di assistenza a navi o persone in pericolo.

⁴⁷ Art. 113, omissione di soccorso o protezione.

⁴⁸ Che in tali operazioni è spesso sottoposta al Ministero dell'Interno in relazione alla "gestione" del flusso migratorio.

⁴⁹ La notizia riportata dai giornali è disponibile qui: https://www.lastampa.it/cronaca/2023/06/01/news/naufragio_di_cutro_perquisite_le_sedi_di_frontex_guardia_costiera_e_guardia_di_finanza-12835983/.

⁵⁰ Il report è disponibile qui: <https://www.lighthousereports.com/investigation/the-crotone-cover-up/>.

⁵¹ A. AZIMI - S. CRETA e Y. H. HOLGADO, *Omissione di soccorso: la vera storia del naufragio di Cutro*, in *Domani*, 2 giugno 2023.

⁵² S. ROBBINS - M. DRUMMOND, *Were 94 People Left to Die at Sea?*, in *Sky News*, 2 giugno 2023.

⁵³ L. KAMPF - K. LUDWIG - S. SALES PRADO, *Das verlorene Boot*, in *Süddeutsche Zeitung*, 2 giugno 2023.

⁵⁴ O. BONNEL - T. STATIUS, *Trois mois après le naufrage d'un navire de migrants sur les rives de l'Italie, enquête sur le drame de Cutro*, in *Le Monde*, 2 giugno 2023.

⁵⁵ M. MARTÍN - D. VERDÚ - L. HIERRO, *Reconstrucción de un naufragio: cómo Italia y Frontex pudieron evitar la muerte de más de 90 personas en Cutro*, in *El País*, 2 giugno 2023.

intervenire con un'operazione di ricerca e soccorso in mare⁵⁶, ma con un'operazione di *law enforcement*⁵⁷.

Per quanto più rileva ai nostri fini, con la vicenda di Cutro assistiamo all'ennesimo tentativo da parte di associazioni, avvocati per i diritti umani, personaggi di rilievo della società civile, nonché attori politici, di segnalare la rilevanza penale delle gravissime violazioni commesse nei confronti di migranti vittime dei naufragi nel Mediterraneo, legate all'attuazione delle politiche anti-migratorie. Si pensi, limitandosi agli eventi più recenti, alle denunce presentate da diverse associazioni ed esponenti politici alla Procura di Roma nel luglio 2020 in cui si chiedeva di accertare le eventuali responsabilità delle autorità italiane in relazione alla "strage di Pasquetta"⁵⁸ avvenuta qualche mese prima, in cui si contavano 12 vittime e altri 51 profughi riportati in Libia e rinchiusi nel centro di detenzione "lager" di Tripoli⁵⁹. O ancora all'esposto presentato alla procura di Napoli in relazione al caso Asso 28, riguardante la nave privata italiana che il 30 luglio 2018 ha riportato in Libia 101 migranti senza dare loro la possibilità di chiedere asilo⁶⁰. In tale occasione, benché si sia giunti per la prima volta ad una condanna di alcuni dei responsabili, emerge dagli atti la non agevole qualificazione del fatto ai sensi della legge penale italiana rispetto alle gravi violazioni dei diritti umani

⁵⁶ Secondo le regole marittime di Frontex e l'accordo tecnico operativo del Ministero dell'interno sugli interventi in mare legati al fenomeno migratorio, il sovraffollamento di un'imbarcazione, le avverse condizioni metereologiche e la mancanza di giubbotti di salvataggio a bordo sono considerati dei segnali che presuppongono l'adozione di un'operazione Sar (operazione di ricerca e soccorso in mare). Nonostante ciò, Frontex non ha segnalato un evidente "pericolo per la navigazione" e le autorità italiane non hanno ritenuto necessario iniziare un'operazione Sar.

⁵⁷ Nel caso di specie, in particolare, alla strage di Cutro è seguito un intervento d'urgenza da parte del governo con il "decreto Cutro", volto ad introdurre nuove misure d'urgenza in materia di controllo dei flussi migratori, tra cui un nuovo reato per i c.d. "scafisti", v. G. MENTASTI, *Un nuovo decreto-legge in materia di immigrazione e un nuovo reato per gli "scafisti". Il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri dopo la riunione a Cutro*, in questa *Rivista*, 10 marzo 2023.

⁵⁸ Melting Pot Europa, *Strage di Pasquetta. Responsabilità italiane: esposto alla Procura di Roma*, 3 luglio 2020.

⁵⁹ Sul tema dei profili di responsabilità legati al trattenimento nei centri di detenzione in Libia v. la sentenza del G.U.P. di Messina relativa ai gravissimi abusi perpetrati nel centro di detenzione di Zawya, su cui v. G. MENTASTI, *Centri di detenzione in Libia: una condanna per il delitto di tortura (art. 613 bis c.p.)*. *Nuove ombre sulla cooperazione italiana per la gestione dei flussi migratori*, in questa *Rivista*, 2 ottobre 2020. Si possono ricordare anche la sentenza Hirsi Jamaa del 2012, con cui la Corte EDU ha ritenuto i respingimenti in Libia contrari all'art.3 CEDU, su cui v. L. MASERA, *La Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato i respingimenti collettivi verso la Libia operati nel maggio 2009 contrari agli artt. 3, 4 prot. 4 e 13 CEDU*, in *Dir. Pen. Cont.*, 24 febbraio 2012; le sentenze pronunciate dalla Corte d'assise di Milano (sent. 10 ottobre 2017, dep. 1° dicembre 2017), Pres. Ichino, Est. Simi, Imp. Matammud, a proposito della quale si veda S. BERNARDI, *Una condanna della Corte d'assise di Milano svela gli orrori dei "centri di raccolta e transito" dei migranti in Libia*, in *Dir. Pen. Cont.*, 16 aprile 2018 e poi dalla Corte d'Assise d'Appello della stessa città sul caso Matammud (sez. I, n. 9 del 20 marzo 2019), su cui cfr. G. MENTASTI, *Campi di detenzione per migranti in Libia: il caso Matammud*, in *Dir. imm. citt.*, 1/2020.

⁶⁰ Coordinamento democrazia costituzionale, *"Migranti, esposto alla procura di Napoli: chiediamo la verità sui respingimenti in Libia"*, in *ilmanifestoinrete.it*, 13 agosto 2018.

effettivamente commesse⁶¹, aspetto sul quale torneremo in seguito⁶². Il 13 ottobre 2021 il Tribunale di Napoli ha infatti condannato il comandante della nave per aver ricondotto in Libia oltre cento persone soccorse in mare per i reati di “sbarco e abbandono arbitrario di persone”, di cui all’art. 1155 del Codice di Navigazione, e di “abbandono di minore” di cui all’art. 591 c.p.⁶³. Si consideri, peraltro, che in tale circostanza nessun attore istituzionale è stato chiamato a rispondere.

Sotto quest’ultimo profilo assume invece una significativa rilevanza una successiva pronuncia relativa alla cosiddetta “strage dei bambini” relativa al tragico naufragio del 3 ottobre 2013 a Lampedusa, costato la vita a 268 persone. Lo scorso dicembre, il Tribunale di Roma si è infatti pronunciato sull’imputazione per i delitti di rifiuto di atti di ufficio (art. 328 c.p.) e omicidio colposo (art. 589 c.p.) nei confronti del responsabile della centrale operativa del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto con compiti relativi al soccorso marittimo e del capo sezione della sala operativa di CINCPAV (Comando in capo della squadra navale della Marina Militare)⁶⁴. In tal caso, sebbene il giudice di merito abbia dichiarato la prescrizione dei reati contestati, è stata accertata la responsabilità degli imputati per quanto accaduto: non a caso, è proprio a questa pronuncia che si riferisce l’ultimo esposto presentato in relazione alla strage di Cutro per stimolare l’accertamento delle responsabilità delle autorità italiane nel caso di specie.

5. Limiti all’accertamento della responsabilità delle condotte degli attori istituzionali per le gravi violazioni dei diritti umani dei migranti ai sensi della legge penale italiana.

Ultimamente, come brevemente delineato, si può quindi rilevare una crescente attenzione dell’autorità giudiziaria, sia sul piano nazionale che internazionale⁶⁵, nel valutare i profili di responsabilità penale degli attori istituzionali per le gravi violazioni

⁶¹ Cfr. sentenza del G.U.P. Napoli, sent. n. 1643 del 13 ottobre 2021 (dep. 30 dicembre 2021), giud. Miranda, con nota di C. PAGELLA, *Sulla rilevanza penale dello sbarco su suolo libico di migranti soccorsi in acque internazionali*, in questa *Rivista*, 5 Settembre 2022, confermata in appello, v. Corte app. Napoli, sent. 10 novembre 2022 (dep. 1° febbraio 2023), n. 16696 con nota di C. PAGELLA, *Caso ASSO 28: la Corte d’Appello di Napoli conferma la condanna per sbarco arbitrario e abbandono di minori o incapaci sulle coste libiche*, in questa *Rivista*, 8 maggio 2023. Cfr. sul punto anche L. MASERA, *Le decisioni di primo e secondo grado nel caso Asso 28 e il problema inedito della qualificazione penalistica dei respingimenti illegittimi*, in *Dir. Imm. Citt.*, 2/2023.

⁶² V. *infra* § 5.

⁶³ S. FRATINI, *Migranti respinti in Libia, a Napoli una sentenza storica*, in *Il manifesto*, 15 ottobre 2021.

⁶⁴ Trib. Roma, sent. n. 14998, 15 dicembre 2022, in questa *Rivista*, 21 aprile 2023, con nota di E. ROLFI, *Il Tribunale di Roma, nove anni dopo, sul “naufragio dei bambini”: un problematico caso di prescrizione dei reati e di “responsabilità” delle autorità italiane*.

⁶⁵ L. MASERA, *Reversing the Perspective Criminal Responsibility of Italian Authorities for Human Rights Violations in Libya?*, in G.L. Gatta – V. MITSILEGAS – S. ZIRULIA (a cura di), *Controlling Immigration Through Criminal Law – European and Comparative Perspectives on “Crimmigration”*, Oxford, 2021, pp. 267-280.

commesse contro i migranti nel Mediterraneo in attuazione delle politiche anti-migratorie.

Quanto alla situazione “domestica”, nonostante l’Italia sia stata già condannata per trattenimenti illegittimi in violazione del diritto alla libertà personale dei migranti da parte nella Corte Edu nel noto caso *Khlaifia* del 2016⁶⁶, continuano infatti a verificarsi gravi episodi nella “prassi di frontiera”⁶⁷.

In tale contesto, soprattutto in risposta alla cosiddetta “politica dei porti chiusi”⁶⁸, si è di recente registrata la tendenza da parte della magistratura italiana ad intervenire penalmente nei confronti delle autorità italiane in relazione a condotte incompatibili con la tutela dei diritti fondamentali dei migranti, prima fra tutte – appunto - la libertà personale⁶⁹. Emblematici, a tal riguardo, sono i casi Diciotti, Gregoretti e Open Arms, nei quali è stato “messo sotto accusa” l’operato dall’allora Ministro dell’Interno⁷⁰.

⁶⁶ Nel dicembre 2016 la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato all’unanimità il nostro Paese per la violazione degli artt. 5 § 1, 5 § 2, 5 § 4 Cedu e 13 Cedu in relazione all’art. 3 Cedu. I fatti riguardavano tre cittadini tunisini sbarcati in Italia nel 2011 nell’immediatezza delle c.d. Primavera Arabe, i quali venivano trattenuti inizialmente nel Centro di Soccorso Prima Accoglienza di Lampedusa (oggi divenuto hotspot), poi a bordo di navi attraccate nel porto di Palermo. C. eur. dir. uomo, Grande Camera, 15 dicembre 2016, *Khlaifia* e altri c. Italia. Su tale pronuncia, cfr., *ex multis*, P. BONETTI *Khlaifia contro Italia: l’illegittimità di norme e prassi italiane sui respingimenti e trattenimenti degli stranieri*, in *Quad. cost.*, 2017, pp. 176-180; A. GILIBERTO, *La pronuncia della Grande Camera della Corte Edu sui trattenimenti (e i conseguenti respingimenti) di Lampedusa del 2011*, in *Dir. Pen. Cont.*, 23 dicembre 2016; F. CANCELLARO, *Migranti, Italia condannata dalla CEDU per trattenimenti illegittimi* in *Questione giustizia*, 11 luglio 2017; S. PEERS – S. ZIRULIA, *A Template for Protecting Human Rights during the ‘Refugee Crisis’? Immigration Detention and the Expulsion of Migrants in a recent ECHR Grand Chambers Ruling*, in *EU Law Analysis*, 5 gennaio 2017.

⁶⁷ Sul punto F. CANCELLARO, *Dagli hotspot ai “porti chiusi”: quali rimedi per la libertà “sequestrata” alla frontiera?*, in *Dir. Pen. Cont. – Riv. Trim.*, 3/2020, p. 433 ss.

⁶⁸ La politica dei “porti chiusi” dell’Italia si basa sull’obiettivo di riaffermare la sovranità dello Stato e il suo incondizionato potere, in attuazione della “volontà popolare”, di difendere i propri confini da qualsiasi confini da qualsiasi intrusione indesiderata. Cfr. sul tema G. MARTINICO – S. ZIRULIA, *Criminalising Migrants and Securitising Borders. The Italian “No Way” Model in the Age of Populism*, in V. Stoyanova-S. Smet (a cura di), *Migrants’ Rights, Populism and Legal Resilience in Europe*, 2022, pp. 259-279. V. da ultimo anche L. MASERA, *Il d.l. Piantedosi sulle operazioni di soccorso in mare: l’ennesimo tentativo di impedire ciò che il diritto internazionale impone e il problema della depenalizzazione come fuga dalla giurisdizione*, in questa *Rivista*, 13 febbraio 2023.

⁶⁹ Cfr. sul tema G. MARTINICO – S. ZIRULIA, cit., ma anche F. CANCELLARO, *Dagli hotspot ai “porti chiusi”: quali rimedi per la libertà “sequestrata” alla frontiera?*, in *Dir. Pen. Cont. – Riv. Trim.*, 3/2020, p. 433 ss.

⁷⁰ Alla criminalizzazione delle condotte poste in essere in attuazione delle politiche anti-migratorie si accompagna, specularmente, il riconoscimento della natura scriminante e quindi della liceità delle attività di soccorso e salvataggio dei migranti in mare. Su questo tema v. in particolare caso *Sea Watch* e il caso *Open Arms*, dove emergono le soluzioni creative in giurisprudenza per affermare la liceità delle condotte di salvataggio delle ONG, in G. MARTINICO – S. ZIRULIA, *Criminalising Migrants and Securitising Borders. The Italian “No Way” Model in the Age of Populism*, cit., pp. 259-279. Sul caso *Sea Watch* v. in particolare la sentenza della Cassazione penale, sez. III, 16 gennaio 2020 (dep. 20 febbraio 2020), n.6626, Pres. Lapalorcia, Est. Gai, ric. Rackete, con nota di S. ZIRULIA, *Caso SeaWatch (Carola Rackete): archiviate le accuse di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare e rifiuto di obbedienza a nave da guerra*, in questa *Rivista*, 17 gennaio 2022. Cfr. sul tema della criminalizzazione delle attività di soccorso in mare per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, v. da ultimo, L. MASERA, *Il d.l. Piantedosi sulle operazioni di soccorso in mare: l’ennesimo tentativo di impedire ciò che il diritto internazionale impone e il problema della depenalizzazione come fuga dalla giurisdizione*, in questa *Rivista*, 10 marzo 2023, ma anche G.L. GATTA – V. MITSILEGAS – S. ZIRULIA, *Controlling Immigration Through Criminal Law – European and Comparative Perspectives on “Crimmigration”*, cit., *passim*; S. BERNARDI, I

Nel caso Diciotti, risalente all'agosto del 2018, erano state caricate a bordo di due navi da guerra circa 200 persone soccorse dalla Guardia Costiera italiana in acque internazionali. La nave è rimasta nel porto di Lampedusa per 3 giorni e poi per altri 5 in quello di Catania, prima che il Ministro dell'Interno autorizzasse lo sbarco dei migranti trattenuti a bordo. L'obiettivo era quello di negoziare con gli altri Stati dell'UE la redistribuzione dei migranti prima di consentire loro di sbarcare. Un episodio simile si è verificato l'anno dopo, quando più di 100 naufraghi sono stati trattenuti a bordo della nave militare Gregoretti dal 26 al 31 luglio, in attesa di accordi di ricollocazione.

Infine, nel caso Open Arms, dell'agosto 2019, una ONG spagnola per 19 giorni si è vista rifiutare la concessione di un porto sicuro in cui approdare. Anche se in questo caso un tribunale amministrativo aveva ordinato la sospensione del divieto di ingresso, il Ministro degli Interni ha continuato a negare il permesso di sbarco. La situazione è stata "sbloccata" solo grazie all'intervento della Procura di Agrigento: constatando che le autorità non avevano risposto alle richieste del comandante per l'assegnazione di un luogo di sicurezza, la Procura ha aperto un'indagine contro ignoti per il reato di cui all'art. 328 c.p. (rifiuto ingiustificato di agire) e ha disposto il sequestro della nave, ottenendo così (come effetto indiretto del provvedimento di sequestro) lo sbarco delle persone a bordo.

Ai sensi della legge penale italiana, in tutti i casi descritti, Diciotti, Gregoretti e Open Arms, le condotte del Ministro dell'Interno sono state qualificate come sequestro di persona (art. 605 c.p.). Poiché il presunto reato è stato presumibilmente commesso dal Ministro nell'esercizio delle sue funzioni, l'imputato era coperto da immunità ex art. 96 Cost., a meno che il Senato non concedesse l'autorizzazione a procedere contro di lui. Mentre nel caso Diciotti il Senato ha rifiutato l'autorizzazione⁷¹ con la motivazione che il Ministro aveva perseguito l'interesse pubblico senza violare in modo irreversibile un diritto fondamentale⁷², nei casi Gregoretti⁷³ e Open Arms⁷⁴, la stessa Assemblea ha concesso l'autorizzazione. Per quanto riguarda il caso Gregoretti, è stato disposto il non luogo a procedere in udienza preliminare per insussistenza del fatto (richiesta sollevata

(possibili) profili penalistici delle attività di ricerca e soccorso in mare, in *Dir. Pen. Cont. – Riv. Trim.*, 1/2018, p. 134 ss.

⁷¹ La decisione con cui il Senato ha negato l'autorizzazione nel caso Diciotti è datata 20 marzo 2019, Un riassunto della procedura è disponibile qui: www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/ProcANL/ProcANLScheda41153.htm.

⁷² V. S. ZIRULIA – F. CANCELLARO, *Caso Diciotti: il tribunale dei ministri qualifica le condotte del ministro Salvini come sequestro di persona aggravato e trasmette al senato la domanda di autorizzazione a procedere*, in questa Rivista, 28 gennaio 2019. Sul tema, ampiamente, L. MASERA, *Immunità della politica e diritti fondamentali. I limiti all'irresponsabilità penale dei ministri*, Torino, 2020.

⁷³ La decisione del Senato assunta nel caso Gregoretti è datata 12 febbraio 2020 e il riassunto della procedura è disponibile qui: www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/ProcANL/ProcANLScheda42968.htm.

⁷⁴ F. VASSALLO PALEOLOGO, "La richiesta di autorizzazione a procedere sul caso Open Arms (1-20 agosto 2019). Nota a Tribunale di Palermo, collegio per i reati ministeriali, 30 gennaio 2020", www.giustiziainsieme.it, 21 febbraio 2020. La decisione del Senato nel caso Open Arms è datata 30.7.2020 ed è disponibile qui: www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/ProcANL/ProcANLScheda43185.htm.

dalla stessa procura)⁷⁵, mentre il caso Open Arms è attualmente in corso, con le imputazioni di sequestro di persona (605 c.p.) e rifiuto di atti di ufficio (328 c.p.).

All'esito di tale breve ricognizione, emergono evidenti limiti all'accertamento effettivo delle responsabilità penali dei più alti funzionari legati alle norme sull'immunità, anche in considerazione del fatto che la concessione o meno dell'autorizzazione a procedere dipende largamente da scelte politiche della maggioranza parlamentare che si trova ad esprimere il voto in un dato momento storico⁷⁶. Inoltre, al di là dei differenti esiti processuali, ci interessa evidenziare come nei casi ricordati l'autorità giurisdizionale italiana abbia ricondotto diversi episodi legati alla "politica dei porti chiusi" ad illegittime privazioni della libertà personale dei migranti imputabili ad autorità italiane, riconducibili al delitto di sequestro di persona (605 c.p.⁷⁷), stante la perdurante mancanza di una legislazione in materia di crimini contro l'umanità. Ciò considerato, anche laddove l'autorizzazione a procedere venga concessa, il quadro legislativo italiano si manifesta del tutto inadeguato sul piano della corretta qualificazione delle gravissime violazioni dei diritti umani perpetrate a danno dei migranti.

6. Emergenti parallelismi ed esigenze di coordinamento tra intervento penale nazionale e internazionale.

Le istanze punitive manifestate sia sul piano interno che internazionale consentono di rilevare un "parallelismo" tra giustizia penale internazionale e diritto penale domestico⁷⁸ quanto all'accertamento delle responsabilità degli attori istituzionali italiani ed europei per gravi violazioni commesse a danno dei migranti, ed in particolare per la violazione della libertà personale degli stessi, da cui emerge – al contempo –

⁷⁵ Trib. Catania, 14 maggio 2021, n. 422, Salvini, in cui la Corte ha ritenuto che "l'imputato non abbia agito "contra ius, bensì in aderenza alle previsioni normative primarie e secondarie dettate nel caso di specie".

⁷⁶ Su questo punto v. G. MARTINICO – S. ZIRULIA, *Criminalising Migrants and Securitising Borders. The Italian "No Way" Model in the Age of Populism*, cit., p. 271: "Technically, the different outcomes regarding the authorisations to proceed with the criminal trials against Salvini derive from the fact that, according to the testimonies collected, the decision not to allow disembarkation in the Diciotti case was taken collegially by the Government, while in the subsequent Gregoretti and Open Arms cases it was a decision taken by the Minister of the Interior alone. Beyond these formal reasons, however, one fact certainly had a decisive bearing on the outcome of the two procedures: while the request for authorisation to disembark in the Diciotti case came under the first Conte Government, supported by a majority which included the Lega, that is the party of the accused; vice versa, the request for authorisation in the other cases came under the "Conte 2" Government, after the Lega had left the Government and had been replaced by the Democratic Party".

⁷⁷ Tali episodi mostrando inequivocabilmente come ancora stentino a trovare riconoscimento nell'attuale prassi alla frontiera i principi affermati dalla Corte Edu nel noto caso *Khlaifia* c. Italia. Per una riflessione sul contrasto tra i principi affermati dalla Corte Edu nel caso *Khlaifia* e altri c. Italia e la prassi registrata nell'ambito della politica dei porti chiusi F. CANCELLARO, *Dagli hotspot ai "porti chiusi": quali rimedi per la libertà "sequestrata" alla frontiera?*, in *Dir. Pen. Cont. – Riv. Trim.*, 3/2020, p. 433 ss.

⁷⁸ M. CRIPPA, "Giustizia penale internazionale e crimini commessi nei confronti di migranti e rifugiati in Libia: una comunicazione ex art. 15 Statuto di Roma sollecita il Procuratore all'apertura di indagini per crimini contro l'umanità e crimini di guerra di fronte alla Corte penale internazionale", in questa *Rivista*, 23 dicembre 2021.

l'esigenza di creare potenziali sinergie capaci di superare l'*impasse* proprio di ciascuno dei due sistemi.

Ciò pare più che mai evidente con riferimento alle violazioni commesse nell'ambito della tratta migratoria tra la Libia e l'Italia, dal momento che le indagini precedentemente condotte dalla Corte Penale Internazionale sono state delegate negli ultimi anni agli Stati Parte, con la prospettiva di procedere unicamente in sede domestica.

Infatti, già nel novembre 2019 la Procura della Corte Penale Internazionale ha dichiarato che l'Ufficio si stava "concentrando fortemente sulla sua strategia di cooperazione e coordinamento con la Libia e gli altri Stati rilevanti al fine di supportare indagini e incriminazioni a livello nazionale"⁷⁹.

Nel 2022, poi, il Procuratore Khan ha presentato al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite la nuova *roadmap for accountability* per la Libia preparata dal suo Ufficio, dalla quale emerge che, tra i crimini indagati nella situazione Libia, i crimini contro i migranti verranno demandati agli sforzi delle autorità domestiche e di organizzazioni regionali come Europol⁸⁰. Da ultimo, nel già citato report di maggio 2023, il Procuratore ha ribadito che "l'Ufficio ha compiuto progressi tangibili nei suoi sforzi per sfruttare una serie di canali per rendere conto di tali crimini, in particolare attraverso la collaborazione con le autorità nazionali competenti"⁸¹, confermando la scelta di demandare tendenzialmente alle giurisdizioni dei singoli Stati la persecuzione dei crimini commessi contro i migranti.

Alla luce di tali considerazioni, pare pertanto sempre più necessaria e potenzialmente virtuosa l'implementazione del diritto penale internazionale da parte degli ordinamenti domestici, esperienza già dimostratasi efficace in altri Paesi europei come la Germania, i Paesi Bassi, il Belgio e la Francia. Finora, la magistratura italiana ha utilizzato gli strumenti a disposizione nel diritto interno che però si rivelano inadeguati allo scopo di garantire l'effettiva repressione di condotte criminose commesse dalle autorità⁸².

Considerata la posizione di spicco che sta assumendo l'Italia nell'accertamento delle responsabilità penali per le gravi violazioni dei diritti umani dei migranti, legata inevitabilmente al contesto geografico e politico in cui vengono commesse, è auspicabile che questa possa essere l'occasione per stimolare un adeguamento della legislazione penale domestica, al fine di ricomprendere nella giurisdizione italiana anche le violazioni del diritto penale internazionale eventualmente riscontrate. Da un lato, infatti, il quadro legislativo italiano, oltre a dover fare i conti con le immunità processuali dei

⁷⁹ Si veda l'*Eighteenth Report of the Prosecutor of the International Criminal Court to the United Nations Security Council Pursuant to UNSCR 1970 (2011)* del 6 novembre 2019, par. 33.

⁸⁰ *Twenty-Third Report of the Prosecutor of the International Criminal Court to the United Nations Security Council Pursuant to Resolution 1970 (2011)* del 21 aprile 2022, par. 77.

⁸¹ *Twenty-Fifth Report of the Prosecutor of the International Criminal Court to the United Nations Security Council Pursuant to Resolution 1970 (2011)*, par. 44.

⁸² Cfr. L. MASERA, *Reversing the Perspective Criminal Responsibility of Italian Authorities for Human Rights Violations in Libya?*, in *Controlling Immigration Through Criminal Law – European and Comparative Perspectives on "Crimmigration"*, cit., p. 267 ss.

più alti funzionari di Stato⁸³, continuerà a risentire della mancanza di una legislazione in materia di crimini contro l'umanità, che consentirebbe una corretta qualificazione penale delle gravissime condotte perpetrate a danno dei migranti⁸⁴. Dall'altro, si segnala come, in assenza di norme per l'applicazione in Italia della giurisdizione universale, gli accertamenti dovrebbero necessariamente limitarsi alle condotte poste in essere da parte di autorità italiane e/o sul territorio nazionale, con ciò escludendo un vasto ambito di condotte potenzialmente rilevanti dal punto di vista penale strettamente connesse alle politiche anti-migratorie italiane, come le condotte poste in essere nei centri di detenzione libici o al di fuori delle acque italiane.

7. Riflessioni conclusive.

Per concludere, il presente contributo intende portare all'attenzione il "ribaltamento di prospettiva"⁸⁵ che si registra sul piano giurisdizionale, sia internazionale che domestico, nell'affrontare il tema della responsabilità penale legata alla violazione dei diritti umani dei migranti nell'attuazione delle politiche anti-migratorie.

In altri termini, mentre sul piano politico persiste come obiettivo primario l'utilizzo del diritto penale come strumento per "controllare i flussi migratori" criminalizzando lo status di migrante irregolare o le condotte di coloro che agevolano la migrazione anche attraverso le attività di salvataggio in mare in situazioni di pericolo⁸⁶, l'attività giurisdizionale sembra avere spostato l'attenzione sull'accertamento delle responsabilità penali per le gravi violazioni dei diritti umani dei migranti che si verificano durante il processo migratorio, spesso con la complicità delle autorità italiane ed europee.

Un esito che impone una riflessione sui limiti strutturali che presenta la legislazione italiana nell'accertamento delle responsabilità penali per tali condotte criminose e sulla necessità di coordinamento con l'attività della Corte Penale

⁸³ V. sul tema, ampiamente, L. MASERA, *Immunità della politica e diritti fondamentali. I limiti all'irresponsabilità penale dei ministri*, Torino, 2020.

⁸⁴ Si precisa che a marzo 2022 l'allora Ministra Cartabia ha istituito una Commissione per l'elaborazione di un progetto di Codice dei crimini internazionali, che ha portato a termine la redazione di un corpus normativo autonomo per criminalizzare le condotte rilevanti sulla base dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale. La crisi di Governo intervenuta pochi mesi dopo, tuttavia, non ha reso possibile il completamento dell'iter legislativo di approvazione. Il 16 marzo 2023, l'attuale Consiglio dei Ministri ha infine approvato un disegno di legge che introduce il codice dei crimini internazionali nell'ordinamento italiano, tuttavia limitandolo al crimine di aggressione ed ai crimini di guerra, escludendo dunque i crimini contro l'umanità e forse anche il genocidio. Per un commento al disegno di legge si veda: M. CRIPPA, "L'approvazione di un codice dei crimini internazionali 'dimezzato': Le ragioni di un (dis)atteso intervento normativo", in *Quest. Giust.*, 21 marzo 2023.

⁸⁵ Sul tema v. L. MASERA, *Reversing the Perspective Criminal Responsibility of Italian Authorities for Human Rights Violations in Libya?*, in *Controlling Immigration Through Criminal Law – European and Comparative Perspectives on "Crimmigration"*, cit., p. 267 ss.

⁸⁶ V. *supra* nt. 70.

9/2023

Internazionale, con l'auspicio di recepire al più presto in Italia di una normativa in materia di diritto penale internazionale che includa anche i crimini contro l'umanità⁸⁷.

⁸⁷ Sul recepimento "dimezzato" del Codice dei crimini internazionali nel disegno di legge del marzo 2023 v. *supra* nt. 84.

Editore

ASSOCIAZIONE
**"PROGETTO GIUSTIZIA
PENALE"**